

Delibera n. VIII/3024 del 27 luglio 2006

"Piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2006/2007)"

RICHIAMATI il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che attribuiscono alle regioni la definizione di piani di azione contenenti le misure di controllo ed, eventualmente, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in specifiche zone dei rispettivi territori;

RICHIAMATE altresì:

- la d.G.R. 4 agosto 2005, n. VIII/552, concernente il Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2005/2006);
- la d.G.R. 27 ottobre 2005, n. VIII/947, recante i criteri e le modalità per l'attuazione del Piano di Azione di cui alla citata deliberazione 552/05, come successivamente modificati e integrati;

ATTESA la necessità di adottare anche per il periodo autunno-inverno 2006/2007 il Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in quanto i risultati del monitoraggio della qualità dell'aria eseguito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia, pur confermando che la concentrazione media di gran parte degli inquinanti è progressivamente diminuita nel corso degli ultimi anni, evidenziano il persistere del superamento dei livelli di qualità dell'aria, in particolare per le polveri sottili (PM10) e per il biossido di azoto (NO₂), soprattutto in conseguenza del frequente ricorrere di condizioni meteo-climatiche, tipiche del bacino padano, tali da ostacolare la dispersione degli inquinanti atmosferici e favorire la reattività degli inquinanti stessi, emessi dalle molteplici sorgenti, sia veicolari che stazionarie;

RITENUTO che debbano quindi essere adottate, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 351/99, oltre a misure di carattere strutturale, anche misure a valenza temporanea, atte a ridurre le emissioni alla fonte nei suddetti periodi di criticità;

RITENUTO altresì che la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la sua ulteriore riduzione debbano essere inoltre perseguite mediante un maggiore coinvolgimento della popolazione lombarda, attraverso modalità di comportamento individuale improntate alla maggiore salvaguardia dell'ambiente sia nel campo della mobilità che in quello delle attività professionali e della vita civile in generale, nella convinzione che la progressiva acquisizione di un atteggiamento culturale, che includa l'attenzione per l'ambiente e, in particolare, per la qualità dell'aria, contribuirà validamente, nella sua declinazione in prassi quotidiana ai più diversi livelli, al raggiungimento di risultati quantitativi migliori di quelli già ottenuti;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra svolte, nonché delle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico e dell'esperienza maturata sul piano operativo, anche in raccordo con le altre istituzioni coinvolte nella fase gestionale dell'emergenza e tenuto altresì conto sia della necessità di un positivo contributo di collaborazione della popolazione lombarda anche mediante la progressiva e parziale modifica delle abitudini personali, sia dell'esigenza di contenere il disagio della popolazione a fronte delle oggettive necessità imposte dalle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali, soprattutto nelle giornate infrasettimanali, di disporre il Piano di Azione per il periodo autunno-inverno 2006/2007, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo:

- a) il fermo programmato della circolazione degli autoveicoli più inquinanti con alimentazione a gasolio e a benzina e dei motocicli e ciclomotori più inquinanti dal 1 novembre 2006 al 31 marzo 2007 - periodo in cui, secondo l'analisi delle concentrazioni di PM10 rilevate dall'A.R.P.A. Lombardia, risultano più elevati i livelli di tale inquinante, per effetto dell'insediarsi di particolari condizioni meteo-climatiche - con le deroghe che saranno successivamente indicate dalla Giunta regionale;
- b) l'adozione di misure temporanee di limitazione delle emissioni da riscaldamento civile, dalla combustione delle biomasse legnose, dalle attività di cantiere, dalle attività agricole e dal traffico generato dalla distribuzione commerciale;
- c) la programmazione di una giornata di fermo totale della circolazione dei veicoli, coincidente con una domenica, eventualmente concordata con le altre Regioni e con le Province Autonome del bacino padano per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 25/10/2005, nonché con il Canton Ticino della Confederazione Elvetica sulla base di specifico accordo, da individuarsi con successivo atto della Giunta regionale, nella quale i centri urbani siano recuperati ad attività di socializzazione e ricreazione dei cittadini e delle famiglie lombarde, grazie alla proposta di varie iniziative locali, in un contesto nel quale la mobilità pedonale e ciclistica sia accompagnata dalla limitazione del traffico veicolare non adibito a servizi essenziali;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori domeniche alle quali applicare il fermo totale del traffico, secondo criteri e modalità stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale;
- e) l'individuazione di comportamenti e di misure mirati alla formazione di una cultura ambientale diffusa, anche agli effetti della riduzione dei danni prodotti alla salute e all'ambiente dalla diminuzione dell'ozono nella stratosfera;
- f) il proseguimento della collaborazione tra le Regioni e le Province Autonome del bacino padano, già avviata per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle medesime Regioni e Province in data 25/10/2005, oggetto della Comunicazione di cui alla d.G.R. 7/11/2005, n. VIII/1026, resa alla Giunta regionale dal Presidente Formigoni, di concerto con l'Assessore pro-tempore della Qualità dell'Ambiente, nonché l'ulteriore promozione dei rapporti di collaborazione con il Canton Ticino della Confederazione Elvetica, per l'individuazione, la gestione e lo sviluppo di azioni comuni, condivise e coordinate, a medio e breve termine, finalizzate alla riduzione, nell'ambito del bacino padano, delle emissioni inquinanti in atmosfera derivanti dalla mobilità, dalle attività produttive e dalla climatizzazione degli ambienti;
- g) il sistema dei controlli sul rispetto delle disposizioni regionali contenute nel Piano di Azione;

DATO ATTO che il Piano di Azione in argomento, predisposto ai sensi del d.lgs. 351/99, è relativo alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, fatta salva l'applicazione delle misure contenute in tale Piano ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione dello stesso d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il "Piano di Azione per il periodo autunno-inverno 2006/2007", ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativo alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'Allegato A) alla d.G.R. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e nelle dd.G.R. 6 dicembre 2002, n. 7/11485 e 29 luglio 2003, n. 7/13856", fatta salva l'applicazione delle misure contenute in tale Piano ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione dello stesso d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio;
2. di stabilire che con successivo provvedimento siano determinati dalla Giunta Regionale i criteri e le modalità di attuazione del piano d'azione di cui al punto 1., con riguardo a tutte le misure temporanee ivi riportate, nonché le deroghe al rispetto delle disposizioni regionali di cui al medesimo piano per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO